

CAMERA DEI DEPUTATI N. 96**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato COLITTO***Annunziata il 21 agosto 1953*

Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sembrami urgente, oltreché giusto, provvedere al ripristino della disposizione vigente fin dal 1895 (articolo 109 del regio decreto 21 febbraio, n. 70), riguardante la reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, se inabili a proficuo lavoro. La norma giova ad evitare casi davvero pietosissimi.

Ho detto ripristino. L'articolo 4, ultimo capoverso, del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, che stabilì il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e dei militari del Regio esercito e della Regia marina, infatti, disponeva: « Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che erano a carico dell'impiegato e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti ». Tale articolo venne modificato dalla

legge 21 agosto 1921, n. 1144. Si precisò doversi provare che i figli e le figlie nobili maggiorenni, di cui innanzi, erano ancora a carico dell'impiegato « il giorno della sua morte ». Tale norma venne abrogata, non si sa perché, con l'articolo 12 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Il ripristino di essa sembrami, ripeto, conforme ad equità e giustizia. Bisogna tener conto che la pensione non è una elargizione, ma quasi il pagamento di un credito, che l'impiegato ha per i versamenti da lui fatti durante il lungo suo servizio. Si è autorevolmente anche detto che il pensionato non è un beneficiario, ma un creditore dello Stato per dei valori-oro, che egli ha contribuito a creare e che lo Stato possiede ed utilizza.

Di qui la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO**

È ripristinata la disposizione dell'articolo 4 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, convertito, con modifiche, nella legge 21 agosto 1921, n. 1144.